



SENT. 28/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati

Daniela	ACANFORA	Presidente
Domenico	GUZZI	Consigliere relatore
Roberto	RIZZI	Consigliere
Luisa	de PETRIS	Consigliere
Nicola	RUGGIERO	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'appello iscritto al n. **59125** del registro di segreteria, proposto da:

Inps, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Lidia Carcavallo (pec avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (pec avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Sergio Preden (pec avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it) e Giuseppina Giannico (pec giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto;

contro

	SENT. 28/2024	2	
	- OMISSIS , nato a OMISSIS l'OMISSIS (c.f. OMISSIS) elettivamente		
	domiciliato presso l'avv. Anna Francesca Pace – indirizzo pec		
	annafrancesca.pace@avvocatirc.legalmail.it - giusta procura in primo		
	grado – non costituito .		
	avverso		
	la sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Calabria, n. 42/2021		
	pubblicata in data 8 febbraio 2021.		
	Visti gli atti del giudizio.		
	Nell'udienza pubblica del 23 gennaio 2024, con l'assistenza del segretario,		
	dott. Riccardo Giuseppe Carlucci, omessa, con il consenso delle parti, la		
	relazione da parte del cons. Domenico Guzzi, udita l'avv. Giuseppina		
	Giannico in favore dell'Istituto appellante.		
	FATTO		
	Con la sentenza impugnata la Sezione in epigrafe ha accolto la domanda		
	concernente l'applicazione l'art. 54 del d.p.r. 1092/1973, riconoscendo il		
	diritto alla riliquidazione della quota retributiva della pensione, tenendo conto		
	dell'effettivo numero di anni di anzianità maturato alla data del 31 dicembre		
	1995, con <i>“l'applicazione del coefficiente del 2,44% per ogni anno utile”</i>		
	Nel dettaglio, infatti, l'odierno appellato, vigile del fuoco dal 10 luglio 1985,		
	collocato in quiescenza dal 6 aprile 2020 con la qualifica di capo squadra		
	esperto, con il sistema di calcolo pensionistico c.d. “misto”, avendo maturato,		
	alla data del 31 dicembre 1995, un'anzianità di servizio pari a 11 anni, 8 mesi		
	e 26 giorni, aveva chiesto l'applicazione dell'aliquota di rendimento del 44%		
	di cui all'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, concernente il personale militare,		
	invece che quella del 35% prevista dall'art. 44 dello stesso decreto per i		

dipendenti civili dello Stato.

Il primo giudice - stabilita l'applicabilità al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco della disciplina per il trattamento di quiescenza prevista per il personale militare – ha poi nel merito condiviso l'opzione interpretativa favorevole all'estensione del criterio di calcolo del 2.44% annuo, così valorizzando, anche per il caso di specie relativo a un dipendente con una anzianità di servizio inferiore a 15 anni alla data del 31 dicembre 1995, il riassetto di calcolo dato alla materia dalla pronuncia n. 1/QM/2021 delle Sezioni riunite, riguardante il personale militare con una anzianità superiore a detta soglia contributiva.

Avverso detta pronuncia ha proposto appello l'Inps, deducendo in diritto la violazione e la falsa applicazione dell'art. 61 del d.p.r. n. 1092/1973 sul rilievo che l'appellato, in quanto appartenente ad un corpo ad ordinamento civile, è privo dello *status* di militare.

La censura si basa sull'esame del susseguirsi delle norme che hanno regolato il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco partendo dal fatto che la norma di cui all'art. 61 richiamato non opera un'incondizionata estensione, alle pensioni da liquidarsi agli appartenenti al Corpo, delle regole di calcolo riservate ai militari, prevedendo che si applichino solo le disposizioni previste per le “*corrispondenti categorie*” di militari e cioè che vi sia corrispondenza fra le categorie dei militari e dei vigili del fuoco sulla base del fatto che -a norma della legge n. 469/1961- il Corpo era comunque organizzato sulla base di una struttura gerarchica e funzionale assimilabile a quella dei militari.

Tale modello organizzativo è stato radicalmente modificato ad opera della legge n. 850/1973 che già di per sé precludeva ogni valutazione in termini di

corrispondenza fra le categorie dei vigili del fuoco e dei militari, ma che rimaneva potenzialmente riscontrabile per effetto dell'art. 14 del d.l. n. 325/1987, convertito in legge n. 402/1987, che, riscrivendo l'art. 11 della legge n. 850/1973, ha fatto salve le norme vigenti sul trattamento di quiescenza ordinario e privilegiato del personale dei Vigili del Fuoco e le norme previste dall'art. 61 del d.p.r. n. 1092/1973.

Rileva l'appellante che l'art. 11 della legge n. 850/1973 è stato abrogato dal d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139, entrato in vigore il 20 aprile 2006 (invero, l'intera legge 27 dicembre 1973, n. 850, ad eccezione degli articoli 9, 14, 19 e 20, è stata abrogata) facendo venire definitivamente meno ogni possibile richiamo selettivo o indifferenziato al disposto di cui all'art. 61 del d.p.r. 1092/1973.

Ulteriore conferma vi sarebbe anche nel Codice dell'ordinamento militare (d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66) che, agli artt. 2177 e ss. opera un'estensione delle norme previdenziali previste per i militari, nei confronti dei Vigili del Fuoco, solo parziale e settoriale, senza effettuare alcun rinvio anche all'aliquota di cui all'art. 54 del T.U. del 1973.

Con un secondo motivo è contestata la violazione dell'art. 54 del d.p.r. n. 1092/1973 e dell'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sostenendo -con richiamo della sentenza delle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM del 4 gennaio 2021- che l'aliquota unica di rendimento del 44 per cento può essere destinata al solo militare che abbia cessato il servizio con un'anzianità compresa fra i 15 ed i 20 anni (che, nel caso, risultava di gran lunga superiore), e che con un'anzianità contributiva inferiore ai 15 anni il calcolo della quota retributiva non poteva in alcun modo essere attratto nell'area di applicazione del ridetto art. 54, per cui, nel caso di specie, non poteva che essere

determinato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di servizio utili a pensione, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile.

Il d.p.f.u. è stato ritualmente comunicato dall'INPS all'appellato a mezzo pec. in data 24 luglio 2023.

In udienza, il difensore dell'Istituto previdenziale si è riportato agli scritti in atti ed ha chiesto che, previa dichiarazione di contumacia nei confronti dell'appellato, l'appello venga accolto in conformità alle conclusioni ivi rassegnate.

Considerato in

DIRITTO

In via pregiudiziale va dichiarata, in rito, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 93 e 191 c.g.c., la contumacia dell'appellato in quanto non costituitisi nel presente grado di giudizio, nonostante risulti per *tabulas* la regolare instaurazione del contraddittorio processuale.

Nel merito, l'appello non merita accoglimento.

Riguardo al primo motivo di impugnazione concernente la pretesa inapplicabilità della disciplina dell'art. 54 del d.p.r. 1092/1973 agli ex appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, esso risulta infondato alla luce della più recente giurisprudenza contabile, favorevole all'estensione della predetta disposizione a soggetti, come l'odierno appellato, già facenti parte dei ruoli tecnici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (da ultimo Corte conti, Sez. II app., nn. 13, 14, 72 e 101 del 2023; Sez. I app., n. 91/2022; Sez. III app., n. 85/2022 e n. 280/2021).

E' stato al riguardo osservato, con un percorso logico-argomentativo pienamente condivisibile, che la "questione, di carattere preliminare, è quella

dell'applicabilità dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/73 agli ex appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco. Il titolo III del d.P.R. n. 1092 del 1973 è dedicato al trattamento di quiescenza normale e contiene sia la disciplina applicabile al personale civile (Capo I) che quella applicabile a quello militare (Capo II). All'interno di quest'ultimo Capo, l'art. 61 è dedicato ai "Servizi antincendi e corpo forestale" e prevede che *"Al personale del ruolo tecnico della carriera direttiva e al personale della carriera di concetto dei servizi antincendi si applicano le disposizioni del presente capo concernenti gli ufficiali" (comma 1) e che (comma 3) "Al personale della carriera dei capi reparto e capi squadra e della carriera dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ... si applicano le disposizioni stabilite nel presente capo per le corrispondenti categorie di militari; per il caso di dimissioni si applica il terzo comma dell'art. 52"*.

In precedenza, la legge 13 maggio 1961, n. 469, (recante Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) aveva stabilito che *"Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha carattere civile ed organizzazione e disciplina rispondenti ai propri compiti istituzionali" (art. 9).*

La norma è stata abrogata e sostituita dall'art. 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, (recante Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 299, modificato dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127) che ha ribadito che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è una struttura dello Stato ad ordinamento civile.

Nel decreto legislativo n. 139 del 2006 è confluita la disciplina normativa inerente all'organizzazione, ai compiti ed al funzionamento del Corpo dei vigili del fuoco, e all'articolo 35 sono state individuate esplicitamente le norme precedenti che sono state abrogate perché superate o, comunque, riprese nel nuovo testo normativo, fra le quali non vi è l'art. 61 del d.P.R. n. 1092 del 1973. Nell'ambito della riorganizzazione dell'ordinamento del Corpo dei vigili del fuoco, finalizzata ad adeguare il regime di impiego sia alla natura di Corpo civile che alla nuova regolamentazione dell'impiego alla dipendenza da Amministrazioni pubbliche, è stato emanato il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (recante "*Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252*"). La nuova disciplina ha previsto l'istituzione dei ruoli del personale, fra i quali è stato individuato quello "dei capi squadra e dei capi reparto" (art.1, comma 1, lett. b), articolato in tre qualifiche (capo squadra, capo squadra esperto e capo reparto: art. 10, comma 1) nelle quali è confluito il personale già in servizio e inquadrato nella precedente carriera con qualifiche aventi la stessa denominazione (art. 246).

Nel momento in cui è stata introdotta la previsione del comma 3, del citato art. 61 del d.P.R. n. 1092 del 1973, era stata affermata ed era già consolidata la natura civile del Corpo civile dei vigili del fuoco e, quindi, il legislatore ha voluto prevedere una disciplina differenziata per alcune categorie di soggetti operanti nel Corpo in questione (personale della carriera dei capi reparto e capi squadra e della carriera dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

L'art. 61 - da ritenersi quindi vigente non risultando, come accennato, tra le norme abrogate dall'art. 35 del d.lgs. n. 139 del 2006 – nella formulazione

letterale indica che ai capi squadra e ai capi reparto dei vigili del fuoco, appartenenti alla precedente carriera direttiva e confluiti nel nuovo inquadramento previsto dall'art. 1 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, si applica l'intera disciplina del Capo II, dunque anche l'art. 54.

Priva di fondamento è la tesi proposta dall'Ente previdenziale secondo la quale agli appartenenti al Corpo dei vigili del fuoco si applicherebbe solo il terzo comma dell'art. 52 del d.p.r. n. 1092 poiché, tenuto conto della formulazione letterale dell'art. 61, co. 3, e del fatto che le due parti della disposizione sono nettamente separate (dal segno “;”), appare ragionevole ritenere che il legislatore abbia esteso l'intero capo II del Titolo III ad alcune categorie di vigili del fuoco.

In conclusione, si deve ritenere che nonostante la natura civile del Corpo, in favore dei soggetti confluiti nel nuovo ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, la determinazione del trattamento pensionistico deve avvenire con le regole applicabili per il personale militare, così come stabilite nel Capo II, del Titolo III, del d.P.R. n. 1092 del 1973, in base al rinvio contenuto nel citato art. 61 del decreto legislativo n.1092 (Corte conti, Sez. II, 27 gennaio 2023, n. 13).

Alla luce di quanto sopra esposto, bene dunque ha fatto il primo giudice a dare applicazione all'art. 54 del d.p.r. n. 1092/73.

Altrettanto deve dirsi per quanto concerne il coefficiente di rivalutazione ritenuto applicabile sulla base del principio al riguardo statuito con la sentenza delle Sezioni riunite n. 1/2021/QM del 4 gennaio 2021.

Come evidenziato in narrativa, con detta sentenza è stato affermato che *“la quota retributiva” della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai*

sensi dell'art. 1, comma 12, legge n. 335/95, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44 per cento".

Successivamente, l'Organo nomofilattico, con la decisione n. 12/2021/QM del 9 settembre 2021, ha affermato che *"la "quota retributiva" della pensione da liquidarsi con il sistema "misto", ai sensi dell'art. 1, comma 12, legge n. 335/95, in favore del personale militare cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile".* Entrambe le sentenze ed il loro percorso argomentativo sono da ritenersi qui integralmente richiamata (anche) ai sensi dell'art. 39 d.lgs. n. 174/2016.

Pertanto, con particolare riferimento alla fattispecie in esame (connotata dalla presenza di militare cessato con più di 20 anni di servizio utile ai fini previdenziali e vantante, alla data del 31 dicembre 1995, un'anzianità utile inferiore a 15 anni), l'accoglimento del già menzionato principio di diritto da parte del primo giudice, con l'applicazione della percentuale di ricalcolo pari al 2,44%, non può che determinare, per un verso, la correttezza della sentenza impugnata, per altro verso, la reiezione della domanda di riforma avanzata dall'Istituto previdenziale.

Conclusivamente deve confermarsi il diritto dell'appellato alla riliquidazione

	SENT. 28/2024	10	
	della “quota retributiva” della pensione in godimento, da effettuarsi tenendo		
	conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995,		
	con applicazione del coefficiente annuo del 2,44 per cento per ogni anno utile		
	(in termini, tra le altre, Corte conti, Sez. II app. nn. 200/2023, 624/2022,		
	532/2022, 501/2022, 389/2021).		
	Quanto alle spese, la novità interpretativa introdotta dal recente orientamento		
	nomofilattico (intervenuto dopo la proposizione dell’appello) ne giustifica		
	l’integrale compensazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31, comma 3,		
	c.g.c.		
	P.Q.M.		
	la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello,		
	disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente		
	pronunciando, respinge l’appello.		
	Spese compensate.		
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2024.		
	L’Estensore	Il Presidente	
	Domenico Guzzi	Daniela Acanfora	
	f.to digitalmente	f.to digitalmente	
	Depositato in Segreteria il 29 GENNAIO 2024		
	p. la Dirigente		
	(dott.ssa Luciana Troccoli)		
	f.to digitalmente		
	Il Funzionario Amministrativo		
	Dott.ssa Alessandra Carcani		

	SENT. 28/2024	11	
	DECRETO		
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto		
	legislativo 30 giugno 2003 n. 196,		
	DISPONE		
	che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto		
	articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private,		
	IL PRESIDENTE		
	Daniela Acanfora		
	f.to digitalmente		
	Depositato in Segreteria il 29 GENNAIO 2024		
	p. la Dirigente		
	(dott.ssa Luciana Troccoli)		
	f.to digitalmente		
	Il Funzionario Amministrativo		
	Dott.ssa Alessandra Carcani		
	In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del Decreto		
	legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità		
	e gli altri dati identificativi delle parti private.		
	Roma, 29 GENNAIO 2024		
	p. la Dirigente		
	(dott.ssa Luciana Troccoli)		
	F.to digitalmente		
	Il Funzionario Amministrativo		
	Dott.ssa Alessandra Carcani		